



PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizi Amministrativi Ospedalieri

n. 863 del 09/10/2017

Il Dirigente Responsabile della U.O. Servizi Amministrativi Ospedalieri, delegato dal Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S., ha adottato in data odierna il presente provvedimento:

OGGETTO

**CASA DI CURA PARK VILLA NAPOLEON S.R.L.: ACCORDO CONTRATTUALE DI BUDGET
PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA
AMBULATORIALE, BIENNIO 2017-2018.**

OGGETTO: CASA DI CURA PARK VILLA NAPOLEON S.R.L.: ACCORDO CONTRATTUALE DI BUDGET PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE, BIENNIO 2017-2018.

Riferisce il Dirigente dell'U.O.C. Servizi Amministrativi Ospedalieri:

Con deliberazione del Direttore Generale n. 1494 del 10/08/2017 sono stati assegnati agli erogatori ospedalieri privati accreditati, per il triennio 2017-2019, per l'assistenza ospedaliera e per l'assistenza specialistica ambulatoriale, i budget per prestazioni da erogarsi a favore di cittadini residenti nel Veneto, sulla base di quanto disposto dalla Regione Veneto con DGRV n. 597 del 28/04/2017.

Con deliberazione sopra citata è stato altresì recepito lo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'azienda sanitaria locale e gli erogatori ospedalieri privati accreditati, di cui all'allegato C della DGRV n. 597/2017.

Con DGRV n. 1816 del 15/11/2016 la Regione del Veneto ha stabilito, tra l'altro, per l'assistenza ospedaliera resa a favore di assistiti Extra Regione, che l'Azienda Ulss di ubicazione territoriale procede alla liquidazione di quanto dovuto all'erogatore effettuando uno sconto sul valore economico delle prestazioni del 2%.

Tale disposizione è stata integrata nello schema tipo di accordo contrattuale.

Tra le strutture interessate dai citati provvedimenti è compreso anche l'erogatore Casa di Cura Park Villa Napoleon s.r.l..

Con DGRV n. 2146 del 23/12/2016 e n. 2139 del 23/12/2016 la Regione del Veneto ha rispettivamente confermato l'accreditamento istituzionale alla struttura citata per le funzioni esercitate in regime di ricovero e rilasciato alla stessa l'accreditamento istituzionale, a valere dall'anno 2017, per le funzioni esercitate in regime ambulatoriale, limitatamente a quelle ritenute coerenti, tra l'altro, con la programmazione regionale.

Con deliberazione n. 1494/2017, il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizi Amministrativi Ospedalieri, è stato delegato ad assumere il provvedimento di adozione dell'accordo contrattuale con l'erogatore Casa di Cura Park Villa Napoleon s.r.l. e alla sottoscrizione dello stesso.

Il Nucleo liste di attesa e negoziazione budget con erogatori accreditati, di cui alla deliberazione del Direttore Generale dell'ex Azienda Ulss n. 9, n. 676 del 02/07/2015, integrato con i Direttori Medici di P.O, i Direttori delle Attività Specialistiche Ambulatoriali e i CUP Manager dei Distretti di Pieve di Soligo e di Asolo, ha incontrato i rappresentanti della struttura in parola e contrattato la tipologia di prestazioni e i volumi di attività nell'ambito dei tetti di spesa assegnati, addivenendo ad una proposta di accordo per l'assistenza ospedaliera e per l'assistenza specialistica ambulatoriale per il biennio 2017-2018, allegata al presente atto per farne parte integrante.

La proposta di contrattazione è stata condivisa con il Direttore della Funzione Ospedaliera del P.O. di Treviso e nell'ambito del Tavolo Liste di Attesa.

L'attività di monitoraggio sull'andamento dell'attività di cui alla proposta di accordo contrattuale, biennio 2017-2018, come di consueto, sarà effettuata con cadenza periodica dal Nucleo citato.

Eventuali scostamenti tra quanto contrattato e quanto erogato a consuntivo dalla struttura, se dipesi da necessità assistenziali, dovranno essere validati per la parte ambulatoriale dal Coordinatore area Attività Specialistiche.

Per quanto sopra esposto, si propone di stipulare, per il biennio 2017-2018, l'accordo contrattuale di budget tra l'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - Distretto di Treviso, e la Casa di Cura Park Villa Napoleon s.r.l. per l'assistenza ospedaliera e per l'assistenza specialistica ambulatoriale, allegato al presente atto per farne parte integrante, con scadenza il 31/12/2018, salvo il diritto di richiesta di modifica per entrambe le parti.

Verificato e dato atto della regolare istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

DISPONE

1. di stipulare, per il biennio 2017-2018, l'accordo contrattuale di budget tra l'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - Distretto di Treviso, e la Casa di Cura Park Villa Napoleon s.r.l., per l'assistenza ospedaliera e per l'assistenza specialistica ambulatoriale, il cui schema viene allegato al presente atto per farne parte integrante;
2. di dare atto che la spesa che consegue all'adozione del presente provvedimento è già stata assunta con deliberazione del Direttore Generale n. 1494 del 10/08/2017;
3. di dare atto che il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizi Amministrativi Ospedalieri è stato delegato all'assunzione del presente provvedimento dal Direttore Generale con deliberazione n. 1494 del 10/08/2017;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Casa di Cura Park Villa Napoleon s.r.l. per la sottoscrizione, per accettazione;
6. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla data di pubblicazione.

PROVVEDIMENTO n. 863 del 09/10/2017

Treviso, li 06/10/2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Servizi Amministrativi Ospedalieri

n.ro certificato: 55531742FAFB22EE

Firmatario: Alessandra Da Re

Si attesta la regolarità della proposta sotto il profilo tecnico contabile, nonché la compatibilità economica con il Bilancio di Previsione dell'esercizio.

Treviso, li

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

La presente deliberazione viene:

- affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
- inviata in data odierna al Collegio Sindacale

Treviso, 10/10/2017

SERVIZIO AFFARI GENERALI - Il Funzionario

n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F

Firmatario: Cristina Canella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/10/2017

Treviso, 10/10/2017

SERVIZIO AFFARI GENERALI - Il Funzionario

n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F

Firmatario: Cristina Canella

La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:

Servizi Amministrativi Ospedalieri

DGRV 597 del 28 aprile 2017

Accordo

tra l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Distretto di Treviso e

la Casa di Cura Park Villa Napoleon s.r.l.

per l'assistenza ospedaliera e per l'assistenza specialistica ambulatoriale

Premesso che:

- la Casa di Cura Park Villa Napoleon s.r.l., con sede a Preganziol (TV), è soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio in virtù dell'atto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 40 del 06.02.2015 e dell'accreditamento istituzionale in virtù delle deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 2146 e n. 2139 del 23.12.2016 per l'erogazione di prestazioni ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Regionale (SSR) a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto ed in altre Regioni secondo la dotazione di funzioni, attività e specialità ambulatoriali e nel limite del numero dei posti letto previsto dalla vigente scheda di dotazione ospedaliera (allegato 1 e 2 al presente accordo);

- l'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda Ulss definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;

- ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;

- ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale

dell'Azienda Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi

contrattuali;

- la l.r. 25 ottobre 2016, n. 19, ha istituito l'Azienda Zero, individuando le funzioni assegnate

alla stessa;

- la DGR n. 597 del 28.04.2017 disciplina i criteri e la determinazione dei tetti di spesa e dei

volumi di attività per il triennio 2017-2019 per l'assistenza ospedaliera e specialistica

ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto e definisce il sistema che

regola per l'erogazione e la remunerazione dell'attività in parola;

Tutto ciò premesso e considerati il livello di spesa e i volumi di attività individuati dalla

Regione ai sensi della normativa vigente;

tra

l'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - Distretto di Treviso (di seguito "Azienda Ulss"), con

sede legale in Treviso, Via Sant'Ambrogio di Fiera 37, C.F./P.IVA. 03084880263, in persona

del Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizi Amministrativi Ospedalieri, dott.ssa Alessandra

Da Re, delegata giusta deliberazione n. 1494 del 10.08.2017 dal legale rappresentante,

Direttore Generale

e

la Casa di Cura Park Villa Napoleon s.r.l. (di seguito: erogatore), con sede in Preganziol (TV),

via Terraglio 439/441, C.F. 80004750263/P.IVA 00785670274, in persona del legale

rappresentante dr Piero Bellussi, nato a Venezia il 18/03/1957, C.F. BLLPRI57C18L736H, il

quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R.

445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza

pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di

condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.,

Si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 - Oggetto

L'erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni sanitarie - rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali - di ricovero ospedaliero, in regime ordinario e diurno (day hospital - day surgery), di day service nonché di assistenza specialistica ambulatoriale, nel rispetto delle funzioni, attività, specialità indicati nelle DGR n. 2146 e n. 2139 del 23.12.2016 relativa al rilascio dell'accreditamento istituzionale, nel rispetto del numero dei posti letto di cui alla vigente scheda di dotazione ospedaliera e nel rispetto dei tetti di spesa e di attività stabiliti dalla Giunta Regionale con DGR 597 del 28.04.2017.

Art. 2 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno.

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) tariffe per le prestazioni di ricovero ospedaliero, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- b) tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- c) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

d) incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente

accordo nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;

e) utilizzo dei ricettari;

f) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;

g) compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

h) completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda Ulss,

delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali;

i) completa integrazione con l'Azienda Ulss delle agende relativamente alle prestazioni di

ricovero;

j) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a

terzi durante l'espletamento del servizio;

k) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti

informativi nei confronti dell'Azienda Ulss, della Regione e del Ministero.

L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:

I. assicurare livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i

parametri di qualità efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;

II. rispettare quanto disposto dalla DGR n. 610 del 29 aprile 2014 ad oggetto "Definizione dei

valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree

di degenza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23.

Deliberazione n. 179/CR del 30 dicembre 2013" pena la revoca dell'accreditamento;

III. adempiere a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lett. b), del DM 2 aprile 2015, n. 70;

IV. concorrere all'autorizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda sanitaria, orientando la

propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli

effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse

classi di priorità delle prestazioni, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2

Cost.

L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

L'erogatore privato accreditato, tenuto conto dei criteri e dei volumi di attività stabiliti dalla programmazione regionale per gli anni 2017-2019 giusta DGR n. 597 del 28.04.2017, eroga assistenza ospedaliera e prestazioni sanitarie ambulatoriali nelle funzioni/attività/specialità accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR, ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabilite con la menzionata DGR.

Eroga assistenza ospedaliera e prestazioni ambulatoriali per conto e con oneri a carico del SSN ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate.

Con particolare riferimento all'assistenza ospedaliera, come previsto dalla DGRV n.1816 del 15.11.2016, l'erogatore si impegna ad applicare uno sconto pari al 2% sul valore economico dei ricoveri erogati a pazienti residenti extra Veneto.

L'erogatore privato accreditato accetta il sistema di remunerazione del finanziamento a funzione se dovuto.

Art. 3 - Obblighi dell'Azienda Ulss

L'Azienda Ulss garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda Ulss effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda Ulss comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

Art. 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazioni stessa, nei termini di legge, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale con le DGR n. 597 del 28.04.2017 e n. 1816 del 15.11.2016, relative ai tetti di spesa. Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 6 - Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dalla data 01.01.2017 ed ha durata fino al 31.12.2018, e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa proroga automatica.

Art. 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

L'erogatore privato accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda Ulss; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'Azienda Ulss, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss.

L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- b) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- c) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni;

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Art. 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Art. 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS n. 2

Per la Casa di Cura Park Villa Napoleon s.r.l.

Marca Trevigiana – Distretto di Treviso

Il Dirigente Responsabile

Il Legale Rappresentante

U.O.C. Servizi Amministrativi Ospedalieri

dott.ssa Alessandra Da Re

dr Piero Bellussi

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7) (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 10 (Controversie)

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS n. 2

Per la Casa di Cura Park Villa Napoleon s.r.l.

Marca Trevigiana – Distretto di Treviso

Il Dirigente Responsabile

Il Legale Rappresentante

U.O.C. Servizi Amministrativi Ospedalieri

dott.ssa Alessandra Da Re

dr Piero Bellussi

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

**ACCORDO TRA L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA - DISTRETTO DI TREVISO E
L'EROGATORE ACCREDITATO C.d.C. PARK VILLA NAPOLEON SRL**

BIENNIO 2017-2018

ASSISTENZA OSPEDALIERA

BUDGET ANNUO (tetto finanziario massimo attribuito e non superabile)
€ 3.000.000,00

Per l'Azienda ULSS n. 2
Marca Trevigiana - Distretto di Treviso

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Servizi Amministrativi Ospedalieri

dott.ssa Alessandra Da Re
(f.to digitalmente)

Per la Casa di Cura Park Villa Napoleon srl

Il Legale Rappresentante

dr Piero Bellussi
(f.to digitalmente)

**PRESTAZIONI IN CONTRATTO
TRA L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA - DISTRETTO DI TREVISO E
L'EROGATORE ACCREDITATO C.d.C. PARK VILLA NAPOLEON SRL**

ACCORDO CONTRATTUALE EX PROVVEDIMENTO AZIENDALE N. _____ DEL _____

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO ALL'ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE BIENNIO 2017-2018

C.d.C. PARK VILLA NAPOLEON			TARIFFA UNITARIA €	BUDGET BIENNIO 2017-2018	
TRACC.	BRANCA	COD. PREST.		N. Prestazioni	€ al lordo del Ticket
	40.Psichiatria	89.01.M - VISITA PSICHIATRICA DI CONTROLLO	14,25	1.677	23.897,25
	40.Psichiatria	94.19.1 - PRIMA VISITA PSICHIATRICA	20,50	283	5.801,50
	40.Psichiatria	94.09 - COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO	20,90	158	3.302,20
	40.Psichiatria	94.3 - PSICOTERAPIA INDIVIDUALE	20,90	115	2.403,50
	40.Psichiatria	94.44 - PSICOTERAPIA DI GRUPPO	10,50	56	588,00
TOTALE				2.289	35.992,45

Per l'Azienda ULSS n. 2
Marca Trevigiana - Distretto di Treviso

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Servizi Amministrativi Ospedalieri

dott.ssa Alessandra Da Re
(f.to digitalmente)

Per la Casa di Cura Park Villa Napoleon srl

Il Legale Rappresentante

dr Piero Bellussi
(f.to digitalmente)